



COMUNE DI PISA  
**Direzione- 08 Comando Polizia Municipale**

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

**Importo complessivo del debito:** € 261,87

di cui: €	per corrispettivi
€	per interessi
€ 218,87	per spese legali
€ 43,00	per altro

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.**

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:** sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 18 giugno 2019

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Michele Stefanelli

**Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 363/2019 del 28/05/2019**

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Vivarelli Matelda nata a Follonica il 06/06/1935

Codice fiscale: VVRMLD35H46D656O

p.iva

Residenza/sede legale: via Giotto n. 14

Piombino (LI)

**Importo complessivo del debito:** € 261,87

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 218,87	per spese legali
€ 43,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 363/2019 DEL 28/05/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA DOTT. NERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

[X] IMPUGNAZIONE: in quanto il GdP, trattandosi di due violazioni per transito in ztl ravvicinate nel tempo, ha ritenuto di considerare unica la condotta, andando addirittura a condannare il Comune di Pisa alle spese per non aver annullato in autotutela la seconda violazione.

[ ] EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 13/06/2019

Il responsabile dell'istruttoria



**Comune di Pisa**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
**Ufficio Contenzioso**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Il Dirigente**  
**Comandante la Polizia Municipale**  
**Dott. Michele STEFANELLI**





## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

### SEZIONE 1

#### Si comunica a:

Avv. **SALVATORE SPINA**  
**VIA COPERNICO N.6**  
**57025 PIOMBINO**  
**LI**

---

**COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE**  
**VIA BATTISTI**  
**56100 PISA**

---

#### Comunicazione di cancelleria

#### Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2750/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **363/2019**

in data : **28/05/2019**

#### Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**VIVARELLI MATELDA**

Difeso da:

**SALVATORE SPINA**

*Resistente Principale*

**COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Pisa 28/05/2019



IL CANCELLIERE  
**Dr. ALESSANDRO MAGGINI**

Sentenza ex art. 281 sexies cpc

A seguito del verbale del 27.05.2019

nel procedimento RG 2750/18

In nome del popolo Italiano

Il giudice di pace di Pisa

Nella causa promossa da VIVARELLI MATELDA

Con l'Avv. Spina

Contro

COMUNE DI PISA

Con il Com.te Michele Stefanelli

Sulle conclusioni di cui al ricorso e nota di costituzione

fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

La domanda deve trovare accoglimento.

Infatti emerge con chiarezza come la ricorrente il giorno 21.09.2018 sia transitata a distanza di pochi minuti nella zona ZTL e precisamente primo transito avvenuto alle ore 32 e 32 e secondo transito alle ore 23 e 37.

SENT. N. .... 363 / 19 .....  
DEL ..... 27/5 / 2019 .....  
R.G. N. .... 2750 / 18 .....  
REP. N. .... / .....  
CRON. N. .... 2506 / 19 .....  
DEP. .... 28/5 / 2019 .....  
PUBBL. .... 28/5 / 2019 .....

P

Nel caso di specie non trova applicazione il disposto dell'art. 198 c.s. poiché i due passaggi devono necessariamente intendersi quale unico comportamento posto in essere dalla ricorrente.

La seconda sanzione, oggetto della presente opposizione deve essere annullata.

All'accoglimento del ricorso segue la regolazione delle spese in quanto la ricorrente ha dimostrato di avere chiesto prima dell'introduzione del ricorso l'annullamento in sede di autotutela.

P.Q.M.

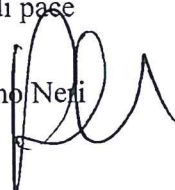
Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso ed annulla la sanzione emessa dalla Polizia Municipale di Pisa n. 2381305/2018.


Condanna il Comune di Pisa alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 150,00 oltre spese generali 15% oltre IVA e CAP come di legge ed oltre al rimborso del C.U. di € 43,00

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri



Depositata in cancelleria il



L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
FRANCA CUPPOLETTI

Dr. ALESSANDRO MAGGINI





